



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE  
Provincia di Salerno  
Piazza Zanardelli

**ORDINANZA SINDACALE N 3 DEL 22.01.2021**

Oggetto: Rettifica Ordinanza Sindacale n.2/2021 ad oggetto: “chiusura Uffici Comunali per positività da Covid 19 “-

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n 2 del 21.01.2020;

**VISTI:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto;

VISTE le indicazioni contemplate nella Circolare del Ministro della Salute del 12.10.2020 di aggiornamento dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 ;

ATTESO che a seguito dello screening effettuato in data 20 c.m. tra dipendenti e amministratori del Comune di Roccapiemonte sono stati accertati due casi di positività al COVID-19 ;

VISTA la nota del 22.01.2021 pervenuta a mezzo mail ed acquista al prot. n. 1337 pari data, del Medico competente Dott. Oberdan Picucc, inviata a precisazioni/integrazioni della precedente del 21.01.2020 prot. n. 1297 , con la quale precisa che *in riferimento al punto 3, l'isolamento fiduciario viene predisposto esclusivamente mediante provvedimento delle autorità competenti nei confronti dei soggetti risultati positivi o contatti stretti con positivi a Covid-19 pertanto il punto 3 va letto come :*

*3. Prevedere per tutto il personale in servizio l'allontanamento dagli uffici comunali al fine di permettere tutte le procedure di sanificazione prevedendo il rientro degli stessi previa effettuazione di tamponi periodico di controllo.*

*Possibile in tale periodo l'utilizzo di metodiche di lavoro alternative come previste dal protocollo anti - covid*

**CONSIDERATO** pertanto che gli uffici comunali dovranno rimanere chiusi nella giornata di venerdì 22 gennaio e giorni successivi per consentire la sanificazione dei locali e che potranno comunque essere contattati a mezzo email reperibili sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.roccapiemonte.sa.it](http://www.comune.roccapiemonte.sa.it);

**RITENUTO**, per motivi precauzionali, far continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile a tutti i dipendenti della sede centrale dell'Ente , del Comando P.L. e dei Servizi Sociali, comunque assicurando la presenza, in caso d'urgenza, dei servizi essenziali, fino all'esito negativo di nuovi tamponi molecolari e comunque fatte salve diverse disposizioni e/o provvedimenti emanati dall'ASL competente;

**RITENUTO** pertanto che gli uffici comunali della sede di Piazza Zanardelli ,del Comando di P.L. e dei Servizi Sociali rimarranno chiusi il giorno 22 gennaio 2021 e comunque fino al termine delle operazioni di sanificazione straordinaria dei locali;

VISTI gli articoli 50 e 54, del Tuel introdotto dal D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'articolo 15 della legge 24.02.1992 n. 225, la legge n. 100/2012, in materia di protezione civile;

VISTO il codice della protezione civile, introdotto dal D.Lgs n. 01/2018 del 02.01.2018;

VISTA la L. R. n. 12/2017 Sistema di protezione civile in Campania;

VISTO il Testo Unico leggi Sanitarie - Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934;

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa riportate e sostituendo integralmente quanto posto con la precedente ordinanza n.2/2021:

- La chiusura dei locali comunali siti in Piazza Zanardelli ed in Via Roma per il giorno 22 gennaio 2021, e comunque fino al termine delle operazioni di sanificazione straordinaria degli stessi;
- che tutti i dipendenti della sede centrale dell'Ente , del Comando di P.L. e dei Servizi Sociali, dovranno continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile, comunque assicurando la presenza in caso d'urgenza dei servizi essenziali, fino all'esito negativo di nuovi tamponi molecolari e comunque fatte salve diverse disposizioni e/o provvedimenti emanati dall'ASL competente;
- che qualunque comunicazione al Comune di Roccapiemonte per il periodo di disposizione della presente ordinanza, andrà indirizzata al seguente indirizzo: [protocollo.roccapiemonte@asmepec.it](mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it) ;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente alla Prefettura di Salerno, alla Direzione Generale Asl Salerno ed al Distretto Asl n. 60, alla Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, al Comando Carabinieri – Compagnia di Castel San Giorgio, di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.roccapiemonte.sa.it](http://www.comune.roccapiemonte.sa.it);

### **AVVISA**

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e

### **DEMANDA**

alle Autorità competenti di assumere ogni utile iniziativa per il rispetto della presente ordinanza.

### **INFORMA**

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Sezione Salerno entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (120) decorrenti dalla pubblicazione.

La presente, redatta in unico originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente.

IL SINDACO f.f.  
Avv *Alfonso Trezza*  
(firma omessa ex art. 3 d.lgs. n. 39/1993)